

2018-45532/126

Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile
Area Ambiente – Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali

CITTÀ DI TORINO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Cronologico 293
approvata il 26 novembre 2018

OGGETTO: SITO CODICE ANAGRAFE 2663, VIA BARDONECCHIA 151. ATTO DI ASSENSO INTERVENTI DI BONIFICA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA EX ART. 242-BIS DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

Visti la comunicazione ai sensi dell'art 242 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. inerente al superamento delle CSC di riferimento e l'elaborato "Relazione qualità ambientale del sottosuolo" trasmessi da Immobiliare Marsili s.r.l. al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali mediante PEC del 25/06/2018 (ns. prot. 5778 del 4/07/2018). In predetta nota Immobiliare Marsili s.r.l. ha comunicato l'intenzione di procedere ai sensi dell'art. 242 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto di applicare la procedura semplificata per le operazioni di bonifica.

Visto l'elaborato "Progetto di bonifica ai sensi dell'art 242 bis D.lgs. 152/06" trasmesso al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali da Immobiliare Marsili s.r.l. con PEC del 31/07/2018 (ns. prot. 6965 del 16/08/2018).

Vista la nota prot. 7990 del 18/08/2018 con cui il Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali ha richiesto parere all'Area Edilizia privata al fine di individuare la necessità di acquisizione di eventuali ulteriori atti di assenso comunque denominati in materia edilizia o urbanistica.

Visto il parere dell'Area Edilizia Privata del Comune di Torino prot. 9880 del 30/10/2018 (ns. prot. 9414 del 5/11/2018), con cui conferma che qualora le attività di scavo siano finalizzate esclusivamente alla bonifica, non sono necessari titoli edilizi. Nel caso gli scavi abbiano anche una funzione propedeutica alla trasformazione urbanistico-edilizia dell'area il titolo edilizio necessario è la SCIA. (**Allegato 1**)

Ritenuto che il presente atto di assenso ambientale assuma contestuale valore di SCIA esclusivamente per le attività di scavo finalizzate alla bonifica della porzione di sito oggetto del progetto ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui sopra e alle condizioni di cui al dispositivo.

Visto il documento "Progetto di bonifica ai sensi dell'art 242 bis D.lgs. 152/06" presentato quale progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmesso al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali da Immobiliare Marsili s.r.l. con PEC del 19/11/2018 (ns. prot. 9924 del 21/11/2018), quale integrazione e aggiornamento del sopra citato elaborato; nell'aggiornamento gli obiettivi di bonifica per i parametri Cromo, Cobalto e Nichel sono assunti pari alle concentrazioni di fondo naturale definite da Arpa nel proprio parere prot. 98731 del 12/11/2018 (rispettivamente 272,2 mg/kg, 31 mg/kg e 292 mg/kg), rimanendo invariati gli obiettivi di bonifica pari alle rispettive CSC per gli altri parametri oggetto di intervento.

Considerato che gli interventi di bonifica previsti nel suddetto documento non differiscono rispetto a quelli previsti nella prima stesura (ns. prot. 6965 del 16/08/2018) se non per l'aggiornamento degli obiettivi di bonifica, come sopra descritto.

Ritenuto di non convocare la conferenza dei servizi ai sensi del comma 2 dell'art. 242-bis in quanto non necessario acquisire atti di assenso necessari alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e attività previsti dal progetto di bonifica da altre Amministrazioni al di fuori del Comune di Torino.

Ritenuto opportuno ricordare che Immobiliare Marsili s.r.l. è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della L. 241/1990 e s.m.i. come richiamato dall'art. 242-bis comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ritenuto necessario che della data di inizio lavori di cui al comma 2 dell'art. 242-bis sia data comunicazione a Comune di Torino e ARPA Piemonte con almeno quindici giorni di anticipo per organizzare eventuali sopralluoghi.

Ritenuto opportuno ricordare che al termine dei lavori è necessario presentare agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis.

Ritenuto opportuno evidenziare che le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell'ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell'area.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;

Visto l'art. 36 del Regolamento di Contabilità;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate;

Vista la Parte 4^a, Titolo V del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 42 del 7 aprile 2000;

Visto l'art. 43 della Legge Regionale n. 9 del 23 aprile 2007;

DETERMINA

- 1) **di assentire** all'esecuzione degli interventi di bonifica in procedura semplificata ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di cui al documento "Progetto di bonifica ai sensi dell'art 242 bis D.lgs. 152/06" presentato quale progetto di bonifica ai sensi dell'art. 242-bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., trasmesso al Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali da Immobiliare Marsili s.r.l. con PEC del 19/11/2018 (ns. prot. 9924 del 21/11/2018), secondo gli intendimenti tecnici e gestionali ivi descritti;

2) **di richiedere** che

- a. sia data comunicazione della data di inizio lavori a Comune di Torino e ARPA Piemonte **con almeno quindici giorni di anticipo** per organizzare eventuali sopralluoghi.
- b. al termine dei lavori sia presentata agli Enti una relazione di fine lavori descrittiva delle attività eseguite quale allegato al piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis;

3) **di ricordare** che

- a. le attività di caratterizzazione di cui al comma 3 dell'art. 242-bis del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., a discrezione dell'ente di controllo Arpa Piemonte, potranno interessare oltre alle aree oggetto di intervento, anche le rimanenti porzioni del sito entro il perimetro che lo distingue dal resto dell'area;
- b. ultimati gli interventi di bonifica, dovrà essere presentato agli Enti preposti il piano di caratterizzazione che sarà approvato ai sensi del comma 3 dell'art. 242-bis.

4) **di trasmettere** la presente determinazione a Immobiliare Marsili s.r.l. e, per conoscenza, a Città Metropolitana di Torino, Arpa Piemonte, Regione Piemonte Settore Servizi Ambientali, ASL Città di Torino – Dipartimento Prevenzione, Comune di Torino Area Edilizia Privata, Divisione Urbanistica e Territorio, ing. Giovanni Lippolis e ing. Massimo Peluso;

5) **di pubblicare** presso l'albo pretorio on-line del Comune di Torino il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi;

6) **di dare atto che** il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per la Civica Amministrazione;

7) **di dare atto che** la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso la presente determinazione può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni dalla sua conoscenza.

Torino,

DE 

Il Dirigente
Servizio Adempimenti Tecnico Ambientali
Ing. Claudio Beltramino



Allegati:

- Parere edilizia privata prot. 9880 del 30/10/2018 (ns. prot. 9414 del 5/11/2018)

